

IL TARDIVO PAGAMENTO DELLE RATE NON COMPORTA DECADENZA AUTOMATICA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

- Sentenza del 19.01.2026 pubb il 27/02/2026, n. 39 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini

Composizione

- Pres. Fazzini
- Rel. Fazzini

54 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 098 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Decadenza automatica dal beneficio dalla rateizzazione ex art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Presupposti – Omesso versamento di otto rate anche non consecutive – Tardivi versamenti – Non equiparabilità.

Massima

In tema di rateizzazione del debito tributario, il tardivo pagamento delle rate concordate con l'Erario non equivale al loro omesso versamento, non potendo pertanto determinare di per sé la decadenza automatica del contribuente dal beneficio della rateazione, né legittimare l'iscrizione ipotecaria o l'intimazione di pagamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Rif. Normativi

- D. P. R. 29/09/1973, n. 602, art. 19

Conforme

- CGT II Campania, n. 31/8878 del 19/05/2025
- CGT I Catania, n. 2/417 del 20/01/2025

Anno pubb.

- 2026